



FOGLIO INFORMATIVO CERTIFICATO DI DEPOSITO STEP UP "SOCI"

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA POPOLARE DI LAJATICO S.C.p.A.

Sede legale: 56030 LAJATICO (PISA) – VIA GUELFU, 2

Sede amministrativa: 56030 LAJATICO (PISA) – VIA GUELFU, 2

Numero Verde: 800860065 – Tel. 0587-640511 – Fax. 0587-640540 - Codice ABI: 5232-4

Indirizzo Internet: www.bplajatico.it - Indirizzo di posta elettronica: bplajatico@bplajatico.it

Numero di iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia: 1273.20

Numero di iscrizione al Registro delle imprese: 00139860506

Sistemi di garanzia cui la banca aderisce: FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI e FONDO NAZIONALE DI GARANZIA

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

Il **certificato di deposito** è un contratto di deposito vincolato con il quale la banca acquista la proprietà delle somme depositate dal cliente, obbligandosi a restituirle alla scadenza del termine pattuito. Il rapporto è documentato da un certificato, nominativo o al portatore, che contiene, tra l'altro, l'indicazione della scadenza e, per i certificati a tasso fisso con liquidazione degli interessi al termine del rapporto, della complessiva somma rimborsabile.

Il rimborso delle somme da parte della banca viene effettuato:

- per i **certificati di deposito nominativi**, all'intestatario o a chi sia stato da questi espressamente delegato;
- per i **certificati di deposito al portatore**, a qualsiasi possessore del titolo, anche se questo è intestato ad una persona o diversamente contrassegnato.

Normativa antiriciclaggio

L'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 **vieta il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto del trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificialmente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.**

Alla violazione della prescrizione si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito la quale non può comunque essere inferiore nel minimo all'importo di 3.000 euro. Se l'importo che riguarda la violazione è superiore a 50.000 euro la sanzione minima è aumentata di cinque volte.

Presso gli sportelli della scrivente Banca è possibile effettuare il trasferimento nel rispetto della normativa citata.

Tra i **principali rischi** si segnalano:

- l'impossibilità di beneficiare delle eventuali variazioni, verificatesi nell'ambito del mercato bancario, dei tassi al rialzo quando il deposito è a tasso fisso;
- la possibilità di variazione del tasso di interesse nel caso di deposito a tasso indicizzato, in diminuzione rispetto al tasso iniziale;
- la variabilità del tasso di cambio, quando il deposito è in valuta estera (ad esempio, dollari USA o yen giapponesi);
- la difficoltà all'eventuale disinvestimento della somma prima della scadenza del certificato;
- l'utilizzo fraudolento del certificato al portatore da parte di terzi, nel caso di smarrimento o sottrazione, con conseguente possibilità di riscossione del controvalore da parte di persona che appare legittimo titolare; pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia del certificato;
- il rischio di controparte, cioè l'eventualità che la banca non sia in grado di rimborsare al cliente le disponibilità risultanti dal deposito. Per questa ragione la banca aderisce al sistema di garanzia denominato Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, che assicura a ciascun depositante una copertura fino a 100.000,00 euro. **Alle somme eccedenti tale importo può essere applicata la disciplina sulla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. "bail-in"), con possibile riduzione o conversione in capitale del relativo credito, ai sensi del D. Lgs. 180/2015, secondo la gerarchia in esso riportata.** I depositi al portatore sono esclusi dalla tutela del sistema di garanzia.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO "CERTIFICATO DI DEPOSITO STEP UP SOCI"

Il Certificato di Deposito "Soci" è un certificato di deposito espresso in Euro, a tasso fisso, che:

- Ha una durata fissa di 36 mesi;
- E' a Tasso Fisso per tutta la sua durata;
- Può essere emesso esclusivamente in forma nominativa (esclusa pertanto la modalità "al portatore");
- L'importo minimo sottoscrivibile è di 1.000,00 Euro - con successivi multipli di 10,00 Euro;
- È sottoscrivibile da persone fisiche residenti e maggiorenni (anche se facenti parte di cointestazioni) e da soggetti "non persone fisiche" aventi sede legale in Italia;
- E' un prodotto riservato esclusivamente a clienti soci della Banca.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.

| TASSI | |
|--|--|
| Ritenuta Fiscale sugli Interessi | 26% Aliquota di imposta tempo per tempo vigente |
| | 1° anno 1,00% |
| Tasso Fisso nominale annuo al lordo delle ritenute fiscali | 2° anno 1,50% |
| | 3° anno 2,00% |
| SPESE | |
| Spese rimborso cedola esclusa l'ultima | € 2,00 |
| Spese rimborso ultima cedola | € 2,00 |
| Penale estinzione anticipata: percentuale di abbattimento cedola | 66% |
| Imposta di Bollo (nella misura vigente alla data di emissione del Certificato) | A carico del Cliente |
| Spesa per comunicazione alla clientela ai fini trasparenza (ex D. Lgs 385/93) | € 0,00 |

Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.

MASSIMALI E ALTRE CONDIZIONI

| | |
|--|---|
| Capitalizzazione Interessi | Capitalizzazione semplice |
| Periodicità accredito interessi (cedola) | Cedole con period. Semestrale |
| Modalità di calcolo degli interessi | Gli interessi sono calcolati con riferimento all'anno commerciale (360/360) |
| Maturazione degli Interessi | Dal giorno dell'accensione alla scadenza del vincolo |
| Regolamento degli Interessi | Cedole con period. Semestrale |
| Durata | Trentasei mesi |

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Non è ammesso il recesso dal contratto. L'estinzione anticipata è ammessa sempre che sia trascorso almeno 1 mese dall'emissione, con pagamento di una penale. L'estinzione anticipata comporta una riduzione degli interessi sulla cedola in corso e la rinuncia alle successive cedole; per i certificati senza cedola, l'estinzione anticipata comporta una riduzione degli interessi maturati dalla data di emissione.

Il certificato di deposito non può essere riacquistato o negoziato.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

In caso di svincolo anticipato, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta

Reclami

Il Cliente può contestare l'operato della Banca, rivolgendosi all'Ufficio Reclami della Banca: Banca Popolare di Lajatico Società Cooperativa per Azioni - Ufficio Reclami - Via Guelfi, 2 – 56030 Lajatico – PI- , fax 0587 640540, indirizzo posta elettronica: compliance@bplajatico.it; indirizzo PEC : bplajatico@pec.it .

Qualora l'Ufficio Reclami non abbia fornito risposta nel termine di 30 (trenta) giorni, la risposta non sia stata in tutto o in parte soddisfacente o non sia stata data attuazione all'accoglimento del reclamo, il Cliente può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'ABF e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. La decisione dell'ABF non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.

Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal D.Lgs. n. 28/2010, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità,

- ricorrendo:
- a) all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo Regolamento),
oppure
 - b) ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento di cui sopra presso l'ABF. Per maggiori indicazioni, il Cliente può consultare la "Guida Pratica – Conoscere l'Arbitro Bancario Finanziario e capire come tutelare i propri diritti", disponibile presso tutte le filiali e sul sito internet della Banca.

LEGENDA

| | |
|---|---|
| Cedola | Per i certificati di deposito materializzati. Tagliando, da staccarsi dal certificato, all'atto del pagamento periodico, se convenuto, degli interessi. |
| Periodicità di capitalizzazione degli interessi | Periodicità con la quale gli interessi vengono contabilizzati, producendo ulteriori interessi. |
| Tasso di emissione nominale annuo lordo | Tasso nominale annuo al lordo della ritenuta fiscale pro tempore vigente |
| Valute sui versamenti | Indica la data a decorrere dalla quale le somme versate sono fruttifere di interessi |
| Tasso effettivo annuo | Tasso annuo determinato tenendo conto della capitalizzazione degli interessi su depositi di durata inferiore all'anno |